


Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841 Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

Auguri di buone Feste dalla Segreteria Nazionale

n. 46 del 21 dicembre 2000

Sommario

- Legge 104/92: assegnazioni e trasferimenti;
- Aspettativa per motivi politici: campagna elettorale e trasferimenti a seguito di candidatura;
- Siulp Gorizia: convegno sull'immigrazione.



"(omissis) Tale disciplina, che trova diretto fondamento in principi di solidarietà sociale di rango costituzionale in materia di salute,

trasferimenti



istruzione e lavoro, non può che avere carattere famiglia, ordinaria regolamentazione derogatorio rispetto alla assegnazioni di sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento. Infatti, la disciplina ordinaria nella materia in questione risponde all'esigenza di un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, che è esigenza di rango sottordinato all'esigenza rispetto alla necessità ripristinare, per quanto possibile, condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap, tenuto conto della rilevanza costituzionale, come sopra accennato, di tale finalità (cfr. sul punto, Corte Costituzionale 21-29 ottobre 1992 n. 406). A tale argomentazione di carattere costituzionale si può, altresì aggiungere una notazione sul piano più strettamente logico-formale: gli artt. 21 e 23 della legge n. 104/92 si configurano, infatti, quali disposizioni di una legge speciale rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti (omissis).

Quanto alla operata distinzione tra le ipotesi disciplinate dall'art. 21 della legge n. 104/92, relativamente alle quali sarebbe configurabile un diritto soggettivo da parte dell'interessato, e le ipotesi previste dell'art. 33, qualificabili sotto la specie dell'interesse legittimo, osserva la Sezione come in entrambi i casi, ed a prescindere dalla qualificazione teorica della situazione giuridica soggettiva , la "prelazione" a favore del soggetto individuato possa operare solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta. Nessun'altra condizione legittimamente può essere a tale proposito prevista, altrimenti venendosi vanificare, correttamente evidenziato dall'amministrazione riferente, posizione soggettiva del soggetto interessato.

In particolare, non potrà essere richiesto l'obbligo di permanenza nella prima sede di servizio per un determinato numero di anni, atteso che, come sopra evidenziato, tale obbligo non può che valere per i soggetti non contemplati dalla legge n. 104/92: richiamando le considerazioni in precedenza esposte, il subordinare la possibilità di avvicinamento del portatore di handicap (o del soggetto comunque tutelato) all'obbligo di permanenza per alcuni anni nella prima sede di servizio significherebbe subordinare l'esigenza di tutela del soggetto debole alle necessità organizzative dell'Amministrazione, in violazione della scala di valori dettata dai principi di rango costituzionale sopra richiamati.

Anche in relazione al dubbio interpretativo relativo all'art. 33, comma 5, della legge 104/92, ritiene la sezione che occorre formulare un'ipotesi ermeneutica che sia in linea con i principi in precedenza esposti: infatti, ritenere che la norma possa operare solo in presenza di una convivenza in atto tra il familiare dipendente e l'handicappato significa attribuire alla norma una portata eccessivamente limitata, non in sintonia con la ratio dell'intero



costrutto della legge.

Infatti, richiedere la convivenza in atto scricto jure tra il soggetto bisognoso di assistenza e il dipendente che chiede l'avvicinamento impedisce, in pratica, di rendere concretamente applicabile la norma, atteso che proprio la lontananza dal nucleo familiare nel quale è annoverato il soggetto portatore di handicap impedisce quella convivenza che, invece, dovrebbe fungere da presupposto di ammissibilità della domanda di trasferimento. (omissis)

Orbene, proprio al fine di non vanificare la tutela offerta dal legislatore ai soggetti portatori di handicap, occorre attribuire al requisito della convivenza una portata più ampia della stretta coesistenza nell'ambito dello stesso domicilio, potendovi rientrare tutti quei casi in cui, ancorché si sia verificato l'allontanamento dal nucleo familiare per ragioni di lavoro, siano comunque rimasti stretti legami di assistenza morale e materiale tra il lavoratore e il soggetto handicappato, nell'attesa di ripristinare la convivenza proprio mediante il richiesto trasferimento in sede di servizio vicina alla residenza del nucleo familiare.

B) Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 16/6/98 n. 947

"la questione che la controversia in esame pone è se abbia titolo a beneficiare dell'agevolazione, prevista dall'art. 33, comma 5, L. 5 febbraio 1992, n. 104, di scegliere la sede di servizio più vicina al proprio domicilio, il pubblico dipendente che non sia l'unico familiare convivente con il disabile ed in grado di prestargli assistenza.

Al riguardo sono decisive le osservazioni svolte dalla Corte Costituzionale con la sentenza 29 luglio 1996 n. 325, nella quale è stato messo in evidenza come la norma dell'art. 33 comma 5 L. 104 del 1992, si inserisce in un sistema che prevede anche altre forme di assistenza in favore dei disabili, al di fuori dell'ambito familiare, sicché con essa "il legislatore ha ... ragionevolmente previsto, quale misura aggiuntiva la salvaguardia dell'assistenza in atto".

La norma, pertanto, per un verso, si riferisce al familiare lavoratore dipendente che già presti assistenza continuativa al disabile e, per altro verso, in ogni caso, non può essere interpretata in un senso che, nell'ipotesi che più siano i familiari conviventi eventualmente idonei ad assicurare l'assistenza, nessuno di essi possa avvalersi del beneficio di legge.

Ne consegue che, allorché sussista il presupposto della effettiva assistenza continuativa da parte del dipendente che richiede l'agevolazione, questa non può essergli negata sulla considerazione che il rapporto di assistenza possa essere instaurato da altri familiari.

Aspettativa per

Rispondiamo ai quesiti pervenuti in merito:



motivi politici; campagna elettorale e trasferimenti a seguito di candidatura

"Aspettativa per campagna elettorale: L'Istituto è disciplinato dall'articolo 81 della legge 1 aprile 1981 il quale prevede al secondo comma che gli appartenenti alle Forze di Polizia elezioni politiche o amministrative siano posti in aspettativa speciale, con assegni, dal momento dell'accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possano svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. La medesima norma stabilisce che gli stessi comunque non possano prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse. Attesa la finalità di tale tipo di aspettativa che è quella di impedire l'espletamento delle funzioni di polizia da parte del poliziotto candidato alle elezioni politiche o amministrative, il relativo provvedimento è adottato d'ufficio dal momento dell'accettazione della candidatura. Occorre precisare che l'accettazione della candidatura è un atto tipico avente rilevanza giuridica il cui perfezionamento è disciplinato dalla legislazione in materia elettorale.

La durata dell'aspettativa è connessa alla durata della campagna elettorale, terminata la quale si esauriscono gli effetti del provvedimento autorizzativo. L'Ufficio che adotta il provvedimento è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Competente Servizio della Direzione Centrale del Personale anche per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di trasferimento ai sensi del sopracitato art. 81 secondo comma legge n. 121/81 e dell'articolo 53 primo comma del DPR 24/4/82 n. 335.

Aspettativa per mandato amministrativo: l'art. 53 del DPR 24/4/82 n. 335, al terzo comma, prevede che il personale eletto a cariche amministrative sia collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo. L'aspettativa è pertanto concessa sul presupposto dell'istanza del dipendente, corredata della documentazione attestante l'avvenuta elezione.

Il Consiglio di Stato con parere della prima sezione del 15 giugno 1994, ha precisato che la norma si applica anche a soggetti nominati assessori comunali o provinciali senza essere stati previamente eletti nei rispettivi consigli. Circa il trattamento economico è da evidenziare che l'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966 n. 1078, testualmente richiamato dal sopracitato articolo 53 è stato abrogato dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 1985 n. 816 recante la nuova disciplina in tema di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

Tale ultima legge ha introdotto per tutti i lavoratori il principio del collocamento a domanda in aspettativa non retribuita. Pertanto, al dipendente della Polizia di Stato collocato in aspettativa competono soltanto le eventuali indennità e i rimborsi previsti dalla sopracitata legge 816/1985. Come precisato dall'art. 53 del DPR n. 335/1982, i



periodi di aspettativa sono considerati a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato.

Trasferimento d'ufficio: chi si candida non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita. Chi sia eletto non può prestare servizio nella circoscrizione di elezione per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Il Consiglio di Stato con parere n. 1271/90 reso il 17 ottobre 90, ha fornito la propria chiave di lettura della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 53 del DPR 24/4/82 n. 335 con particolare riferimento ai criteri cui attenersi per disporre i trasferimenti dei dipendenti candidati o eletti.

Nel parere in questione è osservato che poiché l'organizzazione periferica dell'Amministrazione della P.S. si articola in uffici con competenza su ambiti territoriali, regionali o interregionali, interprovinciali, provinciali, comunali o sub comunali, quando una disposizione fa riferimento al luogo ove il personale della P.S. presta servizio senza alcun'altra specificazione, è a tali articolazioni che si deve intendere la norma rinvii.

Pertanto, si dovrebbe procedere al trasferimento non solo quando il territorio del comune sede dell'ufficio coincida in tutto o in parte o, comunque, rientri nell'ambito della circoscrizione elettorale considerata, ma anche quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede dell'ufficio, la competenza di quest'ultimo si estenda anche alla circoscrizione elettorale o a parte di essa.

È stato altresì evidenziato nel medesimo parere come tale interpretazione sia conforme alla ratio della norma in esame, che è quella di educare ogni possibilità di interferenza tra attività politica ed attività di polizia garantendo l'imparzialità di quest'ultima.

Lo stesso Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione n. 1222 del 19 dicembre 1991, è intervenuto nuovamente in ordine alla medesima problematica, affermando che all'espressione "circoscrizione" non può darsi altro significato che quello elettorale previsto dalle varie leggi che disciplinano le elezioni politiche ed amministrative.

L'Amministrazione ha emanato, in materia, direttive con la circolare 555/39/RS/01/76/1269 del 21 aprile 1995.

Detta circolare prevede che ogni qualvolta un'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ivi compresi gli agenti ausiliari trattenuti, accetti la candidatura in occasione delle elezioni politiche o amministrative, ai fini dell'accertamento circa la sussistenza dei presupposti che impongono all'Amministrazione di disporne il trasferimento di sede, occorre che sia preso in considerazione, in primo



luogo, l'ambito territoriale sul quale si estende la competenza dell'ufficio ove l'interessato presta servizio, raffrontando detto ambito territoriale con quello della circoscrizione elettorale.

Per individuare l'esatto ambito della circoscrizione elettorale occorre fare riferimento non al territorio nell'ambito del quale gli enti pubblici territoriali (comune, provincia, regione) esercitano le potestà ad essi spettanti, bensì alle ripartizioni del territorio di ciascun ente individuale ai fini dei procedimenti elettorali ovvero al territorio compreso nel collegio elettorale per il quale viene presentata la singola candidatura.

Tale criterio, oltre che per l'elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali, dovrà ovviamente, e a maggior ragione, trovare applicazione in occasione di candidature per elezioni politiche.

Pertanto, il dipendente candidato sarà trasferito ogni qualvolta il territorio del comune sede dell'ufficio coincida, in tutto o in parte e, comunque, rientri nell'ambito della circoscrizione (rectius: collegio) elettorale considerata, nonché quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede del servizio, la competenza di quest'ultimo si estenda anche alla circoscrizione territoriale elettorale o a parte di essa.

In riferimento ad alcune fattispecie che maggiormente hanno determinato incertezze e dubbi applicativi, la stessa circolare fornisce in via esemplificativa chiarimenti ed indicazioni.

Nel caso di un dipendente in servizio presso una Questura, candidato in una circoscrizione (collegio) elettorale compresa la medesima provincia, viene disposto il trasferimento fuori provincia oppure, ove possibile, in uno dei commissariati distaccati ubicati nella provincia, la cui circoscrizione, tuttavia, non coincida in tutto o in parte con quella elettorale. Potrà, inoltre, sempre che ciò sia possibile, essere disposto il trasferimento ad ufficio ubicato nel medesimo capoluogo, ma che, trattandosi ad esempio di ufficio di specialità, non implichi incompatibilità con la circoscrizione elettorale in quanto in questa non siano operanti uffici della medesima specialità." (Fonte: "Il Grillo Parlante" di Innocente Carbone – SIULP Bari).

SIULP Gorizia: convegno sull'immigrazione

Il 16 dicembre si è tenuto a Gorizia un importante convegno organizzato dal SIULP provinciale in collaborazione con il SIULP Friuli Venezia Giulia sul tema relativo all'emergenza immigrazione.

Hanno partecipato numerosi parlamentari, esponenti della stampa e delle istituzioni, i quali hanno affrontato i temi più attuali e più delicati della complessa questione.

Ha partecipato ai lavori la Segreteria Nazionale del SIULP e gli atti del convegno, di estremo interesse saranno disponibili quanto prima.

